

 REGIONE
PIEMONTE

 PROVINCIA
di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile



COMUNE DI PAESANA

BANDO TRIENNALE 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA MUTUI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO "DON L. MILANI"
PROGETTO ESECUTIVO



Elaborato:

- Schema di contratto

Allegato n°:

Doc.10

Il Sindaco:

Responsabile del procedimento:

Progettista:

UFFICIO TECNICO COMUNALE
geom. Andrea CAPORGNO

Via Barge n° 6 - 12034 PAESANA (CN)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Il Comune di Paesana, via Barge 6 – 12034 Paesana (CN), codice fiscale e Partita IVA....., in persona del suo legale rappresentante, nato aildomiciliato per la carica presso la sede del Comune di Paesana (di seguito denominato la “committente”)

e

la società, con sede legale invia n....., iscritta al Registro delle Imprese di al numero, codice fiscale e Partita IVA, legalmente rappresentata da, nato ail, domiciliato per la carica presso la sede della società, (in seguito lo “appaltatore”)

PREMESSO CHE:

- a. in data2015 è stata indetta gara a procedura negoziata ai sensi dell’art.122/7, d.lgs.163/06 avente a oggetto l’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e completamento efficientamento energetico edificio scolastico ospitante la scuola primaria e secondaria di I° grado “Don L. Milani quale risultante dal progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 93, comma 5, d.lgs. 163/06 e artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/10 per l’importo a base di gara di € 651.169,50 (comprensive di € 389.799,14 per spese per il personale e € 32.672,22 per oneri di sicurezza ex art.131 d.lgs. 163/06), oltre iva (“intervento”);
- b. in base a verbale delle operazioni di gara del2015 è risultata aggiudicataria provvisoria dei lavori la società (ovvero, l’associazione temporanea di imprese) individuata mediante il criterio del prezzo più basso;
- c. la committente ha approvato l’aggiudicazione sub b. con determina del2015;
- d. in datal’aggiudicazione definitiva sub c) è divenuta efficace;

- e. è decorso il termine dilatorio di 35 giorni dalla data dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- f. in data2015 l'appaltatore ha comunicato alla committente, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti e movimenti finanziari inerenti ai lavori il conto corrente bancario dedicato n....., Banca....., Agenzia, IBAN n.;
- g. ai sensi dell'art. 131 del d.lgs.163/06, l'appaltatore ha accettato, senza alcuna riserva o contestazione, il piano di sicurezza e coordinamento ex art.100 e all.XV-art.4, d.lg.81/08 predisposto dalla committente e ha depositato il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 131 d.lgs.163/06;
- h. l'appaltatore ha preso visione dei luoghi destinati alla realizzazione dell'intervento e dello stato e delle condizioni in cui si trovano e dichiara di essere pienamente consapevole e informato al riguardo, senza riserve o contestazioni in relazione alla idoneità degli stessi all'esecuzione dei lavori in conformità alle previsioni del presente Contratto;
- i. l'appaltatore è impresa assegnataria ex art.89/1, lett.i), d.lgs. 81/08.

TRA LE PARTI

si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.

L'appaltatore si obbliga a realizzare le opere di cui alla procedura negoziata ex art. 122/7, d.lg.163/06, meglio specificate dagli elaborati progettuali menzionati nel successivo ART. 2 per l'importo netto a corpo di Euro(in cifre)(in lettere) (comprensivo di € 389.799,14 per spese per il personale e € 32.672,22 per oneri di sicurezza ex art.131 d.lgs. 163/06), nei termini sottoindicati a decorrere dal verbale di consegna dell'area di cantiere ex art.153, D.P.R. 207/10 ("Contratto").

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, d.lgs.163/06 non si applica la revisione prezzi né il

comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante del Contratto.

Fanno parte integrante del presente Contratto, anche se non allegati - fatto salvo le dichiarazioni avente natura negoziale prodotte dall'Appaltatore a corredo dell'Offerta - i seguenti documenti:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art.358, comma 1, lett.e), D.P.R. 207/10;
- b) Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) parte amministrativa;
- c) Elaborati progettuali e le relazioni (esclusi il computo metrico, il computo metrico estimativo, il quadro economico);
- d) Elenco prezzi unitari e prezziario Regione Piemonte edizione 2014 tutti;
- e) Elenco prezzi unitari e prezziario del Comune di Cuneo edizione 2014;
- f) Analisi prezzi con prezzi di mercato;
- g) Piani della sicurezza previsti dall'art.131 d.lgs. 163/06;
- h) Cronoprogramma;
- i) Le polizze di garanzia;
- l) Offerta economica;
- m) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall'appaltatore a corredo dell'Offerta;
- n) Programma lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla D.L.

L'ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integranti il progetto esecutivo a base di gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore

dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico del committente. Contabilizzazione dei lavori. Pagamenti.

L'appaltatore ai sensi del dpcm 187/91, art. 2, assume l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 medesimo dpcm.

Ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 11/15, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del dpr 207/10 ("Regolamento").

Si precisa che nel caso di contratto di appalto sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno solare, l'anticipazione sarà effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Il committente corrisponderà le rate di acconto e la rata di saldo secondo le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, ferma la responsabilità solidale tra appaltatore e relativi subappaltatori e fornitori prevista dalle disposizioni di cui agli artt. 37, comma 5 e 118, d.lgs.163/06.

L'appaltatore, tenuto conto della specificità del finanziamento [i lavori sono finanziati con MUTUO a valere su BANDO 2015 Edilizia scolastica – Decreto interministeriale (MIUR-MIT-MEF) 23 gennaio 2015 come modificato con decreto interministeriale 27 aprile 2015. La Corte dei Conti in data 07 ottobre 2015 ha registrato con n. 4073 il decreto interministeriale del 01 ottobre 2015 di autorizzazione alle Regioni a stipulare i mutui con la BEI] riconosce e accetta, anche con riguardo al pagamento della anticipazione, che il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta dalla committente all'Ente finanziatore e l'effettivo accredito delle somme richieste e dovute, non potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennizzi o compensi di qualunque tipo, in quanto non imputabile alla committente. Nel caso in cui nonostante la tempestiva richiesta di somministrazione fatta dalla committente

all'Ente finanziatore e l'effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute dovesse superare i 90 gg naturali, spetteranno all'appaltatore gli interessi legali di mora di cui al d.lgs. 192/12, a partire dal 120 giorno dall'emissione del certificato di pagamento e purché nel frattempo siano prodotte idonee fatture.

L'appaltatore non potrà pretendere dalla committente il pagamento della rata di saldo sino a quando non avrà consegnato tutte le documentazioni e certificazioni previste a suo carico dal progetto esecutivo.

La contabilizzazione dei lavori avverrà secondo le norme del capitolato speciale di appalto e segnatamente secondo quanto previsto dall'art.184, dpr 207/10 e dalle norme connesse del medesimo testo normativo.

L'importo dei lavori a corpo resterà fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall'appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

La contabilizzazione del compenso a corpo degli oneri della sicurezza (€ 32.672,22) avverrà:

- in occasione della emissione dei vari stati di avanzamento lavori, verrà allibrata in contabilità una percentuale di tale compenso a corpo pari alla incidenza percentuale di ogni stato di avanzamento rispetto all'importo complessivo previsto per i lavori;
- l'ultima rata sarà valutata per differenza rispetto all'importo complessivo.

[In caso di raggruppamento temporaneo ex art.34, lett.d), d.lgs. 163/06, le fatture dovranno essere distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, e dovranno essere vistate e trasmesse dal capogruppo al committente.]

Ai sensi e per gli effetti del capitolato speciale di appalto, la committente, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo] come segue:

- a favore dell'Impresa, presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) c/c Iban.....;

(ii) CUP.....; CIG

(iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

- a favore dell'Impresa, presso la banca con le seguenti coordinate:

(i) c/c Iban.....;

(ii) CUP.....; CIG

(iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/10 e s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente Contratto si risolverà ai sensi dell'art.1456 c.c. nel caso in cui l'appaltatore [e/o anche un solo componente del raggruppamento temporaneo] proceda al pagamento nei confronti di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture in violazione delle modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. La dichiarazione della committente di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa sarà formalizzata tramite lettera raccomandata.

Il presente Contratto si risolverà ai sensi dell'art.1456 c.c. nel caso in cui l'appaltatore [e/o anche un solo componente del raggruppamento temporaneo] ometta di inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si obbliga a sottoporre alla committente la bozza del testo di dette clausole per approvazione preventiva (conforme alla bozza riportata nell'art.34 del capitolato speciale di appalto) e, dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in

violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. l'appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/10, procederà all'immediata risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art.1456 c.c. informandone contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Medesimo obbligo deve essere inserito dall'appaltatore [e/o da ciascun componente del raggruppamento temporaneo] nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzione definitiva e delle polizze assicurative si seguirà quanto previsto dagli artt.141/9 del d.lg.163/06 e 235 del dpr 207/10.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 34 del capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 4: Garanzie a sensi degli artt. 129 del d.lgs. 163/2006 e artt. 123 e 125 del dpr 207/10 e degli artt. 9 e 10 del capitolato speciale di appalto.

Sono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegate:

- a. la cauzione definitiva costituita dalla garanzia fideiussoria n° del per Euro
- b. la polizza CAR/RCT n° del rilasciata da per danni subiti ai sensi dell'art. 125 del dpr 207/10;
- c. la polizza RCO n° del rilasciata da a sensi del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dagli artt. 158, 159 e 160 del dpr 207/10.

ARTICOLO 6: Proroghe e penali.

La committente si riserva la facoltà di concedere proroghe ai sensi dell'art. 159 del dpr 207/10.

Le penali di cui agli artt. 145 del dpr 207/10 sono disciplinate dall'art. 38 del capitolato speciale d'appalto. È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382

c.c.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 38 del capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 7: Varianti.

La committente si riserva la facoltà di introdurre varianti in corso d'opera ai sensi degli artt. 132 del d. lgs. 163/06, 161 e 162 del dpr 207/10.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori (vedi articoli del capitolato speciale di appalto), dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 37 comma 5, 118 del d.lgs 163/2006, art.14, d.lgs.81/08, dm 30.1.15 Durc On line).

Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, del dpr 207/10, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla committente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento e una ritenuta pro quota del 10% per la rata di saldo.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della committente del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla committente, né ha titolo a risarcimento di danni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in particolare, le parti richiamano integralmente quanto stabilito dagli artt.11, 12, 13, 14 e 30 del capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 9: Controlli.

I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell'appaltatore avverranno a

cura del responsabile del procedimento e suoi collaboratori.

ARTICOLO 10: Modalità e termini del certificato di regolare esecuzione.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione ex art.141, d.lg.163/06 avverrà secondo le norme dell'art.40 del capitolato speciale di appalto.

All'emissione del certificato di regolare esecuzione l'appaltatore produrrà la garanzia fideiussoria ex art.124/3, dpr 207/10, che andrà a far parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente allegata.

ARTICOLO 11: Risoluzione del Contratto.

Il presente appalto potrà essere risolto dal committente:

- a) nei casi previsti dall'art. 135, d.lgs.163/06;
- b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136, d.lgs. 163/06;
- c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori per un periodo, anche cumulato, superiore a quindici giorni naturali;
- d) in caso di cessione totale o parziale del contratto e/o quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
- e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 3, d.lgs.163/06;
- f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex l.136/10;
- g) nei casi previsti dall'art.43 del capitolato speciale di appalto.

La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 138, d.lgs. 163/06.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'appaltatore la committente avrà diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori oggetto di appalto, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/2010, l'appaltatore nulla potrà pretendere dalla

committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 12: Recesso della committente.

Si applica quanto previsto dall'art. 134, d.lgs. 163/06.

La committente si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di comunicazione o informazione antimafia positiva ex artt.84, 87 e 91, d.lgs. 159/11 tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

ARTICOLO 13: Modalità di soluzione delle controversie.

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lgs. 163/06, sono devolute esclusivamente al tribunale civile di Cuneo.

ARTICOLO 14: Allegati.

14.1 I documenti di cui all'art. 2, parti integranti del Contratto, sono noti alle parti e non vengono materialmente allegati al presente Contratto, fatto salvo quanto indicato *sub* punto 14.2.

14.2 Vengono allegati al presente Contratto le dichiarazioni a valenza negoziale rese dall'appaltatore a corredo dell'Offerta.

ARTICOLO 15: Spese di contratto.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione ex art.141, d.lg.163/06 (art. 139 dpr 207/10).

ARTICOLO 16: Elezione di domicilio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del capitolato speciale di appalto e dell'art. 2 del capitolato generale dm 145/00, le parti eleggono domicilio:

la committente presso la propria sede legale – Paesana (CN),

L'appaltatore presso

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione

all'appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Paesana, lì ____.2015

Per l'appaltatore:

Per la committente

A sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile l'appaltatore approva specificamente per iscritto l'ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico del committente. Contabilizzazione dei lavori. Pagamenti; l'ARTICOLO 11: Risoluzione del Contratto; l'ARTICOLO 12: Recesso del committente; l'ARTICOLO 13: Modalità di soluzione delle controversie; l'ARTICOLO 15: Spese di contratto.

- Per l'appaltatore: _____